



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Ufficio del Giudice di Pace di Trapani

Il Giudice di Pace di Trapani nella persona dell'Avv. Diego Vallone ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 280/08/A del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente per oggetto "Risarcimento danni derivanti da incidente stradale" promossa

DA

[REDACTED]

[REDACTED] elettivamente

domiciliato in Trapani, Via Buseto n. 12 presso lo studio dell'Avv.

Domenico Lombardo che lo rappresenta e difende per procura a margine

dell'atto di citazione

attore

Contro

[REDACTED]

[REDACTED], in persona del legale

rappresentante pro tempore,

convenuta

La società [REDACTED]

[REDACTED]

convenuta - contumace

N. 280/08	A. RG
N. 431/08	SENT.
N. 1112/08	CRON.
N. /	REP.

SVOLGIMENTO

Con atto di citazione notificato l'11/01/2008, il Sig. [REDACTED] conveniva in giudizio dinanzi a questo Giudice di Pace di Trapani, La società [REDACTED] e la [REDACTED] ASSICURAZIONI S.p.a., indicati rispettivamente quali proprietario e compagnia assicuratrice della responsabilità civile da circolazione dell'automezzo Fiat Doblò, [REDACTED] per sentirli dichiarare unici responsabili del sinistro stradale verificatosi in Trapani, lungo la Via Penelope, con l'autovettura Fiat Punto [REDACTED] di sua proprietà.

Assumeva l'attore che in tale occasione, verso le ore 16.45, mentre si trovava lungo la Via Penelope alla guida della propria autovettura Fiat Punto, [REDACTED] veniva violentemente investito dall'automezzo Fiat Doblò, [REDACTED], condotto dal Sig. [REDACTED] il quale sopraggiungeva da tergo ad elevatissima velocità

In conseguenza della collisione la vettura Fiat Punto riportava danni quantificati in Euro 924,42 come da preventivo di spesa-prodotto in atti.

Nonostante l'invio di lettera racc. a.r. del 28.06.2007 alla [REDACTED] Ass.ni S.p.A. non essendo possibile procedere ai sensi dell'art. 149 del d. Lgs. 209/2005 (procedura di risarcimento diretto), in quanto la compagnia odierna convenuta, non confermava alla Nuova Tirrena S.p.A. (che assicurava l'autovettura di proprietà attorea), la regolarità assicurativa dell'automezzo di proprietà della Sielte S.p.A., vani sono risultati tutti i tentativi di bonario componimento della controversia.

Veniva, pertanto, intrapreso il presente giudizio al fine di riconoscere la responsabilità del conducente dell'automezzo Fiat Doblò, di proprietà della [REDACTED], nella causazione del sinistro e per l'effetto ottenere la

condanna in solido della [redacted] e della Compagnia [redacted] Ass.ni S.p.A. al risarcimento dei danni materiali subiti dall'attore pari a Euro 924,32.

Mentre la [redacted] non si costituiva, con comparsa di risposta depositata in cancelleria in data 10/03/2008 si costituiva in giudizio la [redacted] Assicurazioni S.p.a., con il patrocinio dell'Avv. [redacted]

Nella comparsa di costituzione, la Compagnia di Assicurazioni eccependo, preliminarmente, la carenza di legittimazione ad agire nei confronti della Fondiaria sai Ass.ni in quanto l'art.148 del Dlgs 209/05 (sinistri con soli danni a cose) riconosce al danneggiato l'azione diretta di risarcimento solamente conto la compagnia assicuratrice del proprio veicolo e non anche nei confronti di quella del responsabile. Evidenziava al riguardo che la [redacted] società assicuratrice del mezzo attoreo, era stata regolarmente avvisata dalla [redacted] della regolarità assicurativa, in data 03.01.08,

Nel merito, contestava integralmente le domande dell'attore perché infondate e ne chiedeva il rigetto atteso che il sinistro per cui è causa si era svolto con una dinamica diversa rispetto a quella rappresentata dal Sig. [redacted]

L'istruttoria è consistita nell'escussione del teste [redacted] che ha confermato le modalità del sinistro come esposte nell'atto introduttivo e nell'audizione del teste [redacted] che ha asseverato il preventivo di spesa prodotto in giudizio dall'attore per la riparazione dei danni subiti dalla autovettura Fiat Punto.

All'udienza del 16/06/2008, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta dall'odierno decidente per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre, preliminarmente, dichiarare la contumacia della [REDACTED], la quale ha omesso di costituirsi in giudizio, seppur chiamata in giudizio con atto di citazione regolarmente notificato.

Sempre in via preliminare, in merito alla carenza di legittimazione ad agire nei confronti della [REDACTED] Ass.ni da parte dell'attore [REDACTED] va rilevato che, secondo l'ordinanza n. 205 della Corte Costituzionale, depositata il 13 giugno 2008, è consentito al danneggiato agire anche nei confronti del civile responsabile (e della di lui compagnia).

Ciò posto, osserva il Giudicante che la domanda appare fondata e deve, per tanto, essere accolta.

In ordine all'an debeat, il giudicante evidenzia che il nesso causale tra la colpa e l'evento necessario perché sussista un reato colposo contro la incolumità personale altrui, consiste in un rapporto di logica concatenazione fra la qualificazione colposa del comportamento e l'incidente.

E nella ipotesi di tamponamento di un veicolo, cagionato dal mancato rispetto della distanza di sicurezza da parte del conducente del veicolo che segue, poiché ai sensi dell'art. 107 1° comma C.d.S. (ora art. 149 del nuovo C.d.S.) il detto conducente deve essere in grado di garantire "in ogni caso" l'arresto tempestivo del veicolo, evitando la collisione con il veicolo che lo precede; il fatto stesso dell'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione di fatto di inosservanza della distanza di sicurezza con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui al 2° comma, dell'art. 2054 CC, egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria dimostrando che il mancato tempestivo arresto del veicolo e la conseguente collisione, sono stati

determinati da causa a lui non imputabile in tutto o in parte, prova che dal convenuto non è stata fornita.

In punto di diritto si osserva, altresì, che la presunzione di cui all'art. 2054 non può ritenersi superata a favore dell'attore, con conseguente esclusione della sua responsabilità, solo se questi fornisce la prova in giudizio che l'altro conducente ha violato le norme sulla circolazione stradale o le regole generali di diligenza, prudenza e perizia, mentre egli ha tenuto un comportamento del tutto conforme alle suddette regole generiche e specifiche.

Nella fattispecie in esame l'attore ha provato, come era suo onere, di avere tenuto un comportamento del tutto conforme alle regole generiche e specifiche della circolazione stradale, dimostrando, altresì, che la dinamica del sinistro per cui è causa è stata determinata dalla condotta tenuta dal conducente dell'automezzo Fiat Doblò.

La dinamica del sinistro è stata, in definitiva, confermata dalla Sig.ra [REDACTED] in sede di prova testimoniale all'udienza del 19/05/2008, la quale confermava integralmente i capitoli di prova precisando: *"ho assistito all'incidente in quanto ero affacciata sul balcone di casa mia, posto al secondo piano di Via Penelope"*.

Per tanto l'evento dannoso è da attribuire al conducente dell'automezzo Fiat Doblò a causa del suo comportamento imperito, negligente e inosservante delle norme del Codice della strada.

D'altra parte, nessuna prova rigorosa è stata fornita dalle società convenute tale da smentire che il sinistro sia avvenuto secondo la dinamica descritta dall'attore.

Ma consegue che, i convenuti devono essere condannati in solido tra loro al risarcimento del danno subito dall'attore.

Passando all'*quantum* della pretesa risarcitoria avanzata, i danni indicati in motivazione dall'attore consistono nelle spese per i danni subiti dall'autovettura di proprietà e condotta dall'attore [REDACTED], il cui ammontare, pari ad Euro 845,35 oltre IVA, risulta provato dalle dichiarazioni rese dal Sig. [REDACTED] in sede di prova testimoniale, il quale ha asseverato il preventivo di spesa prodotto in giudizio dall'attore.

Alla luce delle superiori argomentazioni, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento della somma di Euro 845,35 oltre interessi compensativi dal giorno del sinistro a quello attuale della liquidazione e interessi legali dalla data della decisione e fino al saldo.

Le spese processuali sostenute dall'attore, secondo il principio della soccombenza in lite ex art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico dei convenuti e vanno liquidate, con riferimento al valore della domanda, in Euro 1.200,00, di cui Euro 500,00 per onorario di avvocato, Euro 650,00 per diritti di procuratore, ed Euro 50,00 per spese, oltre 12,50% su diritti ed onorari, IVA e CPA come per legge da distrarre in favore del procuratore costituito.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, udito il procuratore dell'attore, ogni contraria eccezione, deduzione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta dal Sig. [REDACTED] con atto di citazione regolarmente notificato nei confronti della società [REDACTED] e la [REDACTED] ASSICURAZIONI S.p.a., dichiara che il sinistro per cui è processo si è

verificato per colpa esclusiva del conducente dell'automezzo Fiat Doblò,

[redacted], di proprietà della [redacted]

Condanna, pertanto, la convenuta società in solido con la compagnia di Ass.ni [redacted] S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni materiali in favore dell'attore, che vengono complessivamente liquidate in Euro 845,35 oltre interessi compensativi dal giorno del sinistro a quello attuale della liquidazione e interessi legali.


Condanna, altresì i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, pari a Euro 1.200,00 liquidate come in motivazione, da distrarre in favore del procuratore costituito.

Così deciso in Trapani 30/06/2008

Il Giudice di Pace

Avv. Diego Vallone

IL CANCELLIERE B3
(Antonio MESSINA)



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
TRAPANI

Depositato in Cancelleria
16 LUG. 2008



IL CANCELLIERE B3
(Antonio MESSINA)